



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MUSSO, ARMATO, POLI BORTONE, TOMASSINI e
SPADONI URBANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2010

Disposizioni in materia di accesso dei veicoli commerciali nei centri urbani

ONOREVOLI SENATORI. - Alcune disposizioni dell'ordinamento vigente, nel consentire ai comuni di limitare l'accesso ai centri abitati, permettono l'adozione di limitazioni che possono ridurre fortemente l'operatività dei sistemi di trasporto delle imprese di corriere aereo, che effettuano servizi di logistica avanzata ed integrata su tutto il territorio nazionale. Fra tali disposizioni, in particolare:

- l'articolo 7 del nuovo codice della strada, di cui il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, detta disposizioni volte a regolamentare la circolazione nei centri abitati; in particolare, la lettera *b*) del comma 1 prevede che, con ordinanza del sindaco, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali, possa essere limitata nei centri abitati la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale; la lettera *g*) del medesimo comma prevede che con ordinanza del sindaco nei centri abitati possano essere altresì prescritti orari e riservati spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

- l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone che, a tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori econo-

mici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico.

È noto che i servizi di logistica avanzata costituiscono in misura crescente una risorsa essenziale per le imprese italiane, in particolare per quelle piccole e medie, in quanto consentono crescenti riduzioni di costi, il miglioramento dell'efficienza dei sistemi produttivi e distributivi, la riduzione o l'eliminazione delle scorte e dei magazzini. È altresì noto che per le imprese che ricorrono a tali servizi, i tempi rapidi, prefissati e garantiti di prelievo e di consegna della merce, comunque entro 24 ore, rappresentano un fattore determinante per la competitività sui mercati internazionali.

Nell'ambito di una politica economica a sostegno del tessuto produttivo nazionale è necessario salvaguardare l'operatività dei sistemi di logistica a rete ed evitare che limitazioni di accesso ai centri cittadini, sempre più diffuse sul territorio nazionale, rendano impossibile per le imprese usufruire dei servizi di corriere aereo con i tempi e le modalità da esse richieste.

Per le imprese che svolgono attività di corriere aereo in Italia le spedizioni di beni e merci costituiscono il 75 per cento delle spedizioni totali da esse effettuate e l'80 per cento dei loro clienti sono imprese italiane impegnate in mercati internazionali. Ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei ser-

vizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, le imprese di corriere aereo svolgono un servizio di pubblica utilità e per lo svolgimento della propria attività devono essere munite dell'autorizzazione generale prevista dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

Per questi motivi si propone il presente disegno di legge, costituito da un unico articolo, volto a escludere le imprese che svolgono attività di corriere aereo dalle limitazioni di cui agli articoli 7 del citato nuovo codice della strada e 12, comma 2, del citato decreto-legge n. 223 del 2006.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le imprese che prestano i servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono escluse dalle limitazioni alla circolazione nei centri abitati e alle operazioni di carico e scarico di merci adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *b*) e *g*), del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.